



CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

(Legge Regionale 29 Luglio 2013, n. 13- D.G.R. del 18/11/13 n. 600 Direttiva Attuativa)

TRA

(Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto promotore).....
Università degli studi di Napoli Federico II
di seguito denominato «soggetto promotore»,
con sede legale in ..Corso Umberto I, 38 - Napoli 80138
Codice fiscale/partita Iva Partita IVA 00876220633
rappresentato/a dal Sig./Sig.ra Rettore pro-tempore Gaetano Manfredi
nato/a a ..Ottaviano (NA)
il ..04/01/1964

E

(Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto ospitante).....
di seguito denominato «soggetto ospitante»,
con sede legale in
Codice fiscale/partita Iva
rappresentato/a dal Sig./Sig.ra
nato/a a
il

PREMESSO CHE:

- Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, volta a promuovere una conoscenza diretta del mondo del lavoro da parte del tirocinante, al fine di favorire l'acquisizione e l'arricchimento di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento lavorativo;
- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e/o per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante. Tale limitazione non si applica ai tirocini estivi;





- il tirocinio estivo non preclude al soggetto ospitante la possibilità di attivare con il medesimo tirocinante una delle tipologie di tirocinio previste dall'art. 1, comma 4, lett. a), b) e c).;
- il soggetto promotore è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la promozione di tirocini extracurricolari;
- il soggetto ospitante è in regola con la vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
- i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- il soggetto ospitante è in regola con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- il soggetto ospitante non deve avere effettuato licenziamenti, salvo quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per lavoratori che rientrano nell'area professionale di riferimento del tirocinante, e nella medesima unità operativa;
- il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti in numero non superiore a quanto previsto dalla disciplina regionale¹.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. tirocinante/i su proposta del soggetto promotore.
2. Alla presente Convenzione è allegato un Progetto formativo individuale per ciascun tirocinio. Nel Progetto formativo sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.
3. Il Progetto formativo costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore si impegna a:
 - favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio, supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
 - individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio, scelto tra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, con funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto

¹ Ogni datore di lavoro pubblico e privato può ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati:

- a) sedi o unità operative prive di dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
- b) sedi o unità operative con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
- c) sedi o unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- d) sedi o unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.





formativo;

- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio con il soggetto ospitante;
- rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini predisponendo cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati che evidenzia i risultati in termini di inserimento/reinserimento, nonché eventuali inosservanze da parte del soggetto ospitante, degli obblighi previsti dalla presente direttiva e dal piano formativo

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- definire il progetto formativo in collaborazione con il soggetto promotore e il tirocinante;
- designare un tutor che avrà il compito di favorire l'inserimento sul luogo di lavoro del tirocinante e di affiancarlo per tutta la durata del tirocinio. Il tutor dovrà essere individuato tra i dipendenti in possesso di competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Nel caso di imprese senza dipendenti, il tutor coincide con il titolare;
- effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione dei tirocini;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni ed equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- registrare l'esperienza nel libretto formativo del tirocinante, ove quest'ultimo abbia partecipato ad almeno l'80% della durata effettiva del tirocinio prevista nel progetto formativo.

Articolo 4 – Tutorato

1. Il soggetto promotore individua un referente o tutor che svolge i seguenti compiti:

- collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto formativo;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa;
- concorre, anche sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante al rilascio dell'attestazione dell'attività svolta.

2. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

3. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- favorisce l'inserimento del tirocinante;





- promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
 - aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
 - accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.
4. Il referente o tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
- definire le condizioni e le modalità organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
 - garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
 - garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.

Articolo 5 – Diritti e doveri del tirocinante

1. L'impegno dei tirocinanti è articolato sulla base dell'orario vigente presso il soggetto ospitante e non può essere comunque superiore alle 30 ore settimanali. In ogni caso, non è ammesso, lo svolgimento del tirocinio in orario notturno.
2. Il tirocinante non può essere adibito ad attività ripetitive, prive di contenuto formativo.
3. Nel corso del tirocinio, il tirocinante adempierà le prestazioni previste nel progetto formativo con diligenza ed in osservanza dei più generali principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle attività previste.
4. L'obbligo di diligenza ed osservanza si estende alle mansioni accessorie e strumentali finalizzate all'acquisizione delle competenze definite nel progetto formativo. Tale obbligo riguarda inoltre:
 - a) l'osservanza di regolamenti interni all'organizzazione;
 - b) l'attenersi alle disposizioni organizzative previste per le attività di lavoro e di formazione del tirocinio;
 - c) l'evitare comportamenti che, per la natura e le possibili conseguenze, risultino in contrasto con i doveri connessi alle finalità del tirocinio
 - d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
5. Le imprese sono tenute a fornire ai tirocinanti la dotazione personale di sicurezza prevista dalle normative vigenti per la specifica attività realizzata durante lo svolgimento del tirocinio.
6. Al tirocinante è rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.
7. Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno l'80% del monte ore previsto dal Progetto formativo, ha diritto alla registrazione dell'esperienza di tirocinio sul proprio libretto formativo.

Art. 6 – Garanzie assicurative

1. Ogni tirocinante è assicurato a cura del soggetto promotore²;



² Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL ed a stipulare una polizza per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nella convenzione sono definite le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante può assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.



- presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da PAT 0003170 Gestione per conto - T.U. n. 1124/1965.....
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da RCT Compagnia Fondiaria SAI n. 0472.0700509.66.....

Art. 6 Bis – Obblighi per tirocini a beneficio di cittadini non appartenenti all'unione Europea e residenti all'estero

1. Il soggetto promotore, o con delega dello stesso, il soggetto ospitante, provvederà a far vistare alla Regione Molise, Servizio della Direzione d'Area competente in materia di lavoro, il progetto formativo. Il progetto formativo debitamente vistato sarà presentato, a cura del soggetto promotore, o con delega dello stesso, dal soggetto ospitante alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso.
2. Il soggetto promotore sarà tenuto a fornire al tirocinante vitto ed alloggio e a provvedere al pagamento delle spese di viaggio per il suo rientro nel paese di provenienza. Tali oneri possono essere assunti dal soggetto ospitante.
3. Qualora il soggetto promotore sia il CPI, tali oneri sono a carico del soggetto ospitante.

Art. 7 – Comunicazioni

1. Le parti concordano che (indicare l'opzione):
 - ☒ Il soggetto ospitante provvede alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 - ☐ Il soggetto ospitante delega al soggetto promotore l'espletamento dei compiti relativi alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione del tirocinio secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Entro e non oltre gg. 30 dall'avvio del tirocinio, il soggetto promotore dovrà far pervenire alla Regione, Direzione di Area competente in materia di lavoro, copie delle relative convenzioni e progetti formativi.
3. Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante sono tenuti a conservare copia originale della convenzione e dei progetti formativi ed eventualmente esibirli su richiesta di soggetti adibiti ad attività ispettive.

Art. 8 – Indennità

1. ☒ Il soggetto ospitante ☐ Il soggetto promotore (indicare l'opzione)
corrisponderà al tirocinante un'indennità di importo pari ad almeno euro³ mensili lordi. L'importo dell'indennità corrisposta a ciascun tirocinante è indicato all'interno del Progetto formativo.
2. La mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso.

³ La direttiva attuativa prevede:

- a) per i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro un importo mensile pari a €400,00 lordi corrispondente ad un impegno massimo di 20 ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante, fino ad un massimo di 30 ore settimanali con una indennità di partecipazione di importo mensile pari a €600,00;
- b) per le altre tipologie di tirocini di cui all'articolo 1: importo mensile pari a €300,00 lordi corrispondenti ad un impegno massimo di 20 ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un massimo di 30 ore settimanali, con una indennità di partecipazione mensile di €450,00.





3. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta.
4. Modalità, termini e condizione per il pagamento della Indennità (specificare).....
.....

Art. 9 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata dal al
2. Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Art. 10 – Sospensione e recesso anticipato del Tirocinio

1. Il tirocinio si considera sospeso in caso di periodi chiusura collettiva, di astensione obbligatoria per maternità e di malattia che non abbia una durata complessiva superiore a 5 mesi.
2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al tutor o referente del soggetto promotore ed al tutor aziendale.
3. Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo; per sopravvenute circostanze che comportino la sospensione e/o interruzione dell'attività lavorativa; malattia del tirocinante di durata complessivamente superiore ai 5 mesi;
4. L'interruzione del tirocinio deve essere comunicata per iscritto al soggetto promotore ed al tirocinante.

Art. 11 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 12 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

(Luogo)....., (data).....

(Firma per il soggetto promotore)

.....

(Firma per il soggetto ospitante)

.....
(firma e timbro)

